

AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D'ARDA

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E FONDO DI DOTAZIONE

CAPO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D'ARDA. L'AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D'ARDA (d'ora in avanti indicata anche come Consorzio) è un Consorzio fra enti locali costituito nella forma di Azienda Speciale consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del D. Lgs.267/2020.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.267/2020.

ART. 2 - OGGETTO

L'oggetto del Consorzio è quello di gestire beni propri che consentano di erogare servizi in grado di prevenire e soddisfare con razionalità economica l'esigenza del singolo e delle collettività per quanto attiene il ciclo integrato delle acque.

A tal fine il Consorzio cura la gestione associata degli impianti e l'esercizio dei servizi di cui al precedente comma, che siano di comune interesse degli Enti consorziati.

Il Consorzio potrà procedere con tutte le attività necessarie per realizzare nuove reti e impianti e ampliamenti dei beni di cui al primo comma.

ART. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Fiorenzuola d'Arda (PC).

ART. 4 - DURATA

Il Consorzio durerà fino al 31.12.2040. Tale termine potrà essere prorogato.

CAPO II - PARTECIPAZIONE E QUOTE

ART. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Consorzio dà la possibilità dell'affidamento di tutti i servizi di competenza consortile; gli Enti partecipanti dovranno concorrere in misura adeguata all'assegnazione di fondi al Consorzio, ai sensi del successivo art. 8.

Gli Enti che, al momento dell'adesione, non abbiano conferito interamente i servizi oggetto dell'attività del Consorzio potranno affidarli in tempi successivi.

Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali che risultino avere interesse, in comune con quelli consorziati, all'affidamento dei servizi di cui al precedente art. 2.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione, di cui all'art. 31, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 sono stabilite in conformità a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 6 della convenzione con riferimento ai seguenti parametri e relativi pesi percentuali:

- fondo di dotazione	60%
- popolazione residente	40%

Anche ai fini del predetto 4° comma dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, la quota di partecipazione di ogni singolo consorziato è fissata, rispetto ad un totale di 100, in base alla rilevanza percentuale, nell'ambito del Consorzio, degli elementi di riferimento sopra indicati.

La popolazione residente è rideterminata dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio di ogni anno con i dati consuntivi disponibili dell'Amministrazione Provinciale o, in assenza, degli uffici comunali interessati.

Le quote così determinate diventano effettive una volta deliberate dall'Assemblea.

A tutti gli Enti consorziati viene comunque assegnata una quota minima fissata nello 0,1%, sottratta in pari misura agli altri.

Le quote potranno essere modificate sia a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati, sia per le variazioni annue così come previsto dall'art. 6 della Convenzione.

CAPO III - AFFIDAMENTO E VALUTAZIONI

ART. 7 - FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione è costituito dagli apporti netti dei singoli Comuni partecipanti.

Il valore dei beni costituenti il fondo di dotazione è determinato all'atto del conferimento con valutazione di un soggetto qualificato incaricato dall'Assemblea e potrà essere modificato:

- per tenere conto di nuovi conferimenti, valutati come sopra indicato o di dismissioni del patrimonio conferito;

- aggiornamenti della valutazione, decorsi almeno dieci anni dalla valutazione originaria, nel caso di accertata riduzione del valore dei beni rispetto al valore di bilancio. Tale accertamento dovrà essere effettuato sempre tramite valutazione di un soggetto qualificato incaricato dall'Assemblea. La modifica del valore dei beni costituenti il fondo di dotazione comporterà la modifica del Fondo di dotazione.

ART. 8 - AFFIDAMENTI

Di norma i Comuni aderenti al Consorzio, nel rispetto delle leggi vigenti, sono tenuti a conferire in dotazione i beni e gli impianti relativi al servizio oggetto dell'affidamento.

Eventuali nuovi beni conferiti al Consorzio saranno oggetto di stima industriale, accertata ed approvata con deliberazione assembleare come previsto dal precedente art. 7.

Eccezionalmente, ed a fronte di valide motivazioni, i Comuni possono dare in affitto, in comodato od in uso particolari beni o impianti.

Per i beni dati in affitto, il corrispettivo viene fissato, volta per volta e anno per anno, d'intesa tra il Consorzio e i Comuni consorziati interessati, in base a coefficienti che tengano conto del valore dei beni medesimi.

In casi particolari e a seguito di deliberazione assembleare, il Consorzio può corrispondere ai Comuni interessati un canone di servizio e/o un interesse compensativo, determinato in conformità alla normativa vigente e ai criteri fissati dall'Assemblea.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di finanziamenti ottenuti e conferiti dai Comuni per l'esecuzione di lavori o impianti.

I beni o gli impianti assegnati che sono divenuti obsoleti, o comunque messi fuori uso per qualsivoglia ragione, saranno restituiti dal Consorzio agli Enti conferenti nello stato in cui si trovano. Tale restituzione comporterà la modifica del Fondo di dotazione per l'eventuale valore residuo del bene.

CAPO IV - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 9 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio viene ripartito con i seguenti criteri:

a) gli impianti, le opere, le reti di adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo costruiti direttamente e a spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, vengono assegnati gratuitamente ai singoli Comuni;

b) gli impianti, le opere, le reti di adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono ugualmente assegnati ai singoli Comuni interessati

La proprietà degli impianti centralizzati al servizio di più Comuni sarà ripartita in base alle quote di partecipazione.

c) i beni concessi in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei Comuni assegnanti;

d) le altre attività o passività nette risultanti dallo stato finale di liquidazione saranno ripartite in proporzione alla quota di partecipazione, all'occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra i Comuni interessati. Tali criteri, in caso di saldo attivo, dovranno garantire che nessun Comune presenti una posizione debitoria verso la cassa consortile.

ART. 10 - RECESSO

E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, espresso con le forme e secondo le modalità della normativa vigente, nonché del vigente Statuto, purchè intervenga il consenso dei 2/3 delle quote di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio o dalla data dell'affidamento qualora il servizio sia stato affidato successivamente.

Nei confronti del Comune recedente si applicano i criteri fissati al precedente art. 9 - lett. a) e c), ad eccezione delle opere indivisibili o comunque indispensabili perchè il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non receduti.

Per i beni di cui alla lettera b) dell'art. 9 saranno trasferiti al Comune che recede, ma lo stesso dovrà versare alla cassa consortile il valore non ammortizzato degli stessi.

Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati dall'Assemblea previa proposta del Consiglio di Amministrazione. Essa dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sulle strutture costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile, determinando l'entità del relativo risarcimento a carico del Comune recedente.

Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare al Comune recedente dovranno essere estinte anticipatamente a totale carico del Comune stesso; in difetto di quanto sopra il Comune dovrà subentrare al Consorzio in qualità di Ente mutuatario.

In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione delle prestazioni dovrà essere regolata da specifiche convenzioni, come pure speciali convenzioni dovranno regolare il trasferimento di eventuali opere in corso di realizzazione.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno. In tal caso, il recesso diventa operante dalle ore zero del primo gennaio dell'anno successivo all'espletamento della relativa procedura.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I - ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 11 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Sindaci di ciascun Ente consorziato o da loro delegati.

Ai rappresentanti degli Enti consorziati viene assegnata una quota di partecipazione fissata secondo i criteri di cui al precedente art. 6. Gli stessi pertanto hanno diritto ad un numero di voti rapportato all'entità delle quote di partecipazione come specificato nella Convenzione.

Gli Enti dovranno dare immediata comunicazione del loro rappresentante in seno all'Assemblea, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché delle successive eventuali variazioni.

Le variazioni della quota di partecipazione dei singoli Comuni consorziati, sia annuali che a seguito di recesso o di adesione di nuovi Enti, sono deliberate dall'Assemblea.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea:

- a) elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che ne faccia le veci in caso di assenza;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge;
- e) nomina il Revisore dei Conti;
- f) stabilisce gli emolumenti degli amministratori e del Revisore dei Conti nel rispetto delle norme di legge all'epoca vigenti;
- g) determina gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione degli esercizi di impresa;

h) approva gli atti fondamentali del Consorzio, e precisamente: il Piano Programma, i Bilanci economici di previsione pluriennale e annuale e il Bilancio di esercizio;

i) approva gli atti aventi rilevanza strategica e/o di rilevante importo che non trovano specifica e analitica descrizione nei bilanci, l'assunzione di finanziamenti a medio o lungo termine, l'emissione di obbligazioni;

l) approva i regolamenti di erogazione dei servizi;

m) delibera la struttura tariffaria dei servizi;

n) delibera sulle nuove richieste di ammissione al Consorzio;

o) delibera circa le richieste dei Comuni, relative ad assunzioni, modificazioni e cessazioni dei servizi;

p) delibera le modificazioni al presente Statuto;

q) delibera in merito alla copertura degli eventuali costi sociali decisa dagli Enti consorziati;

r) delibera il recesso degli Enti Consorziati dal Consorzio e lo scioglimento del Consorzio;

s) delibera sulla corresponsione del canone di servizio e/o dell'interesse sul capitale di dotazione.

L'Assemblea esercita inoltre tutte le altre attribuzioni demandate alla stessa dalla legge.

ART. 13 - ADUNANZE

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie nei mesi di giugno e ottobre, rispettivamente per approvare il Bilancio dell'esercizio precedente e i Bilanci preventivi economici, annuale e pluriennale, proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da tanti componenti che rappresentino comunque un terzo delle quote di partecipazione.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate con votazione in forma palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono firmate dal Presidente e dal Segretario della stessa e devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio di ciascuno degli Enti consorziati sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari. A tal fine il Segretario dell'Assemblea deve darne tempestiva notificazione.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 14 - IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea affida le funzioni di Segretario della stessa al Segretario, o suo sostituto, del Comune in cui il Consorzio ha sede.

In caso di impedimento o di assenza, esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea il membro più giovane dell'Assemblea stessa.

ART. 15 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente, mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di ciascun ente consorziato o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore.

La convocazione può essere fatta anche mediante telegramma, o telefax.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La lettera di convocazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Consortile e agli Albi Pretori degli Enti consorziati con le stesse modalità previste per la pubblicazione delle deliberazioni.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti consorziati.

ART. 16 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

L'Assemblea in prima convocazione sarà valida quando siano presenti almeno il 50% dei componenti e rappresentati i due terzi delle quote di cui all'art. 11.

Sono valide le deliberazioni adottate con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza delle quote di cui all'art. 11 e almeno due componenti.

L'Assemblea in seconda convocazione sarà valida quando sia rappresentata la metà delle quote di cui all'art. 11 e siano presenti almeno un terzo dei componenti.

Sono valide le deliberazioni adottate con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza delle quote presenti e almeno due componenti.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite audioconferenza o videoconferenza sonora nel rispetto dei principi dell'art. 31 (trentuno) del presente statuto. In ogni caso, il delegato che intende intervenire a mezzo videoconferenza deve far pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o contestualmente all'Assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di controllo che gli competono.

ART. 17 - MAGGIORANZA QUALIFICATA

E' necessario siano presenti almeno il 50% dei componenti e rappresentanti i 2/3 delle quote nonchè un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza di 2/3 delle quote di cui all'art. 11 e almeno due componenti, per l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina del Revisore dei Conti;
- e) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
- f) nuove ammissioni di Enti al Consorzio;
- g) modifiche statutarie;
- h) scioglimento;
- i) assunzione, modificazione e cessazione di servizi;
- l) il recesso di un Comune consorziato;
- m) determinazione del canone di servizio e/o dell'interesse sul capitale di dotazione;

Relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione uno dei componenti spetterà di diritto al Comune con la quota di maggioranza relativa. Tale Comune provvederà ad indicare il nominativo da sottoporsi all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, per le nomine di cui alle lettere a), b) e c), se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.

ART. 18 - PRIMA ADUNANZA

L'assemblea deve essere convocata entro i 90 (novanta) giorni successivi all'approvazione delle modifiche statutarie.

Tale convocazione dovrà pervenire ai rappresentanti degli Enti consorziati almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta.

ART. 19 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Al Presidente compete:

- a) la formulazione dell'Ordine del Giorno delle adunanze;
- b) la convocazione e la presidenza delle stesse;
- c) la sottoscrizione dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) la trasmissione agli Enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio di cui all'art.12 lett.h) del presente statuto;
- e) il compimento di tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nei suoi compiti istituzionali.

Il Presidente, in caso di suo impedimento o assenza, sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza di quest'ultimo sarà sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.

CAPO II - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno, composto da

3 (tre) membri compreso il Presidente, scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e provinciale e una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, documentata analiticamente nell'atto di nomina.

I candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, devono formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Assemblea e a conformarsi agli indirizzi stabiliti dagli Enti consorziati in materia dei servizi gestiti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un VicePresidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

L'atto di nomina del Vice Presidente deve essere comunicato al Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata triennale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

E' facoltà dell'Assemblea di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione qualora nell'Assemblea stessa vengano rinnovati tanti componenti rappresentanti la maggioranza delle quote di partecipazione. Per la deliberazione di scioglimento è sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione in deroga a quanto previsto dall'art.17.

ART. 21 - INCOMPATIBILITA'

Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri Comunali, i Membri di Giunta delle Amministrazioni aderenti al Consorzio e coloro che sono in lite con il Consorzio nonchè i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, nonchè i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento d'impresesercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio.

ART. 22 - DECADENZA

La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e/o quelle di incompatibilità previste dall'articolo precedente.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio d'Amministrazione, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione ometta per un mese di pronunciare la decadenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso è tenuto a segnalarla nei successivi dieci giorni al Presidente dell'Assemblea che provvede di conseguenza.

La proposta di decadenza può essere fatta anche dal Presidente dell'Assemblea o da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

Per tali evenienze trovano applicazione le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia.

ART. 23 - VACANZA - SURROGAZIONE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

L'Assemblea provvede alla surrogazione dei membri del Consiglio di Amministrazione non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea la vacanza stessa entro 10 (dieci) giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti e affini entro il quarto grado.

ART. 24 - SOSTITUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto dell'ultimo comma del precedente art. 23 o per altro legittimo motivo.

ART. 25 - REVOCA O SCIoglIMENTO

Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi dell'Assemblea o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - COMPETENZE

Il Consiglio garantisce l'attuazione degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea, e a questo fine è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) nominare, nella sua prima seduta, il Vice Presidente;
- b) deliberare le proposte di Piano Programma, Bilancio economico pluriennale, Bilancio preventivo economico annuale ed eventuali variazioni, Bilancio di Esercizio, destinazione di utili, copertura e ripartizione di perdite;
- c) deliberare la nomina del Direttore, a seguito di pubblico concorso, di selezione o di chiamata;
- d) deliberare l'assunzione di finanziamenti a breve periodo, e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea quelli a medio o lungo termine, ivi compresa l'emissione di obbligazioni;
- e) deliberare, la struttura organizzativa dei servizi;
- f) provvedere inoltre a tutto quanto necessario per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili che non sia per legge, per Regolamento e per Statuto riservato all'Assemblea, al Presidente e al Direttore.

ART. 27 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione, sono affidate al Direttore, ad un dipendente del Consorzio, o, in mancanza, a un soggetto terzo al quale verrà conferito apposito incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre ai componenti del medesimo, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute e attendere ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dello stesso, avvalendosi, se necessario, anche di altro personale del Consorzio.

Nel caso di impedimento o di assenza, esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione il membro più giovane del Consiglio stesso.

ART. 28 - GLI ATTI DELIBERATIVI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con l'esclusione di quelle soggette all'approvazione dell'Assemblea, sono immediatamente efficaci ed eseguibili sin dal momento della loro adozione.

Le predette deliberazioni, raccolte in sunto in apposito elenco, devono essere trasmesse, con cadenza trimestrale, al Presidente dell'Assemblea. Tale informativa è preordinata al miglior esercizio dei poteri di indirizzo dell'Ente, ed esclude comunque ogni ulteriore forma di controllo.

Gli atti del Consiglio di Amministrazione inerenti le lettere h), i), l) ed m), di cui al precedente art. 12, sono invece soggetti all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 29 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, per invito del Presidente o su domanda di almeno due consiglieri o su istanza del Direttore Generale o per disposizione del Presidente dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo di eventuale riunione di seconda convocazione, che dovrà

essere indetta per un altro giorno entro il 10° da quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio d'Amministrazione con messaggio di posta elettronica certificata, lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica ordinaria almeno tre giorni prima della riunione, salvo diverse indicazioni da comunicarsi per iscritto al Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere inviato, con le modalità di cui sopra, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

La convocazione di cui sopra è comunicata, con le stesse modalità e termini, anche al Presidente dell'Assemblea e al Revisore dei Conti, che possono in tal modo intervenire.

ART. 30 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; egli può essere, su sua richiesta, dispensato dal parteciparvi dal Presidente o dal Consiglio stesso.

Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati all'Ordine del Giorno, altri membri della Direzione o funzionari del Consorzio.

Analoga richiesta può essere presentata al Presidente da un componente il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente all'occorrenza può invitare persone esterne.

ART. 31 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per la constatazione della validità delle sedute per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi in cui la legge richieda il voto segreto.

Ciascun componente il Consiglio d'Amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio constano di processi verbali redatti dal Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le copie dei verbali sono dichiarate conformi dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

I verbali, previa approvazione che deve avvenire normalmente entro la seduta successiva, sono trascritti in apposito registro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o per videoconferenza sonora a condizione:

- che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati ove possano accedere i partecipanti;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli (e al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 32 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio, l'organo di coordinamento, di impulso ed esecutivo del Consorzio ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità regionali e statali, nonché con gli Enti pubblici e con i privati;
 - b) convoca il Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma gli ordinativi di pagamento, gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
 - f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità e d'urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva;
 - h) comunica al Presidente dell'Assemblea le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro 10 (dieci) giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
- Il Presidente può affidare ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione alcune sue competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare la firma degli atti di cui alla lett. c) del presente articolo, ad uno o più Consiglieri. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

CAPO III - ORGANO DI GESTIONE

ART. 33 - IL DIRETTORE

Il Direttore può essere nominato a seguito di pubblico concorso, di selezione o chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Direttore possono altresì essere conferite mediante contratto d'opera a persona professionalmente qualificata.

ART. 34 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e normativo del Direttore è definito dal Consiglio di Amministrazione..

ART. 35 - DURATA IN CARICA

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato. Qualora tre mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro incarico.

Il licenziamento del Direttore durante l'incarico può aver luogo solo per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza.

I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto e in un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, le sue difese.

ART. 36 - VACANZA

Nei casi di vacanza del posto del Direttore, o di sua assenza o impedimento, il Consiglio di Amministrazione può affidare tutte o alcune funzioni a personale interno del Consorzio in possesso dei requisiti necessari e/o a personale esterno mediante incarichi professionali.

ART. 37 - COMPITI

Il Direttore è l'organo responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Il Direttore sovrintende a tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi.

A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) dirige e coordina le attività delle strutture operative di impresa, adottando i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità delle attività del Consorzio e del suo sviluppo organico ivi compresa l'eventuale delega di funzioni e di firma;
 - c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua competenza, informandolo, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - d) entro il 15 di ottobre di ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano programma, del bilancio economico pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale;
 - e) entro il 31 marzo di ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di Bilancio d'esercizio dell'anno precedente;
 - f) firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
 - g) dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti inerenti lo stato giuridico-economico e la disciplina del personale demandatigli dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti collettivi;
 - h) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti, adottando nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai C.C.N.L.;
 - i) formula proposte per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati, del personale;
 - j) presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private e stipula contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a dipendenti del Consorzio (in mancanza, l'incombenza spetta al Presidente);
 - k) predispone e sottoscrive gli ordinativi d'incasso e di pagamento da sottoporre al Presidente (in mancanza del Direttore, gli ordinativi d'incasso e di pagamento sono sottoscritti dal vice Presidente).
 - l) è responsabile del regolare invio delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - m) esercita infine tutte le attribuzioni conferitegli dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
- E' consegnatario, fatte salve le responsabilità espressamente previste dalla legge o dai regolamenti a carico di altre persone, di tutti i beni che costituiscono il patrimonio consortile.
- Spetta al Direttore, secondo le norme e le autorizzazioni richieste dalla legge, promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione, compresa anche la costituzione di parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
- Nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, interviene di norma personalmente, con facoltà di conciliare o transigere la controversia; può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente, da un quadro o da un impiegato del Consorzio, previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del c.p.c.
- Il Direttore, inoltre, senza l'osservanza delle procedure contrattuali vigenti in materia ed entro i limiti e nei modi stabiliti da specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti in economia e alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio.

ART. 38 - INCOMPATIBILITA'

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, nè può accettare incarichi retribuiti, anche temporanei, di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore che contravenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi 15 (quindici) giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio d'Amministrazione provvede a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

CAPO I - PIANIFICAZIONE BILANCI

ART. 39 - PIANO PROGRAMMA

In conformità agli indirizzi determinati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone alla stessa un Piano Programma triennale che, aggiornato annualmente in sede di bilancio economico di previsione, contiene le scelte e gli obiettivi per la gestione e l'eventuale espansione dei servizi.

Il Piano Programma deve essere predisposto in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci di previsione.

ART. 40 - BILANCI PLURIENNALI E PREVENTIVI

L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

In conformità al Piano Programma ed entro il 15 di ottobre il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione:

- a) il Bilancio economico di previsione per l'anno successivo;
- b) il Bilancio economico di previsione per il triennio successivo.

I Bilanci di previsione non possono chiudersi in deficit.

L'obbligo del pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

I bilanci sono accompagnati da una relazione illustrativa.

I costi comuni ai diversi servizi gestiti dal Consorzio vengono ripartiti tra gli stessi in base ai criteri fissati dal Regolamento interno di contabilità o, in assenza, da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 41 - BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Direttore, sentito il Revisore dei Conti per quanto di sua competenza, entro il 31 marzo presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio d'esercizio al 31.12 dell'anno precedente, e comprensivo di:

- a) stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- b) relazione sulla gestione;
- c) quant'altro previsto dalle vigenti leggi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il progetto di Bilancio entro il 15 aprile e lo trasmette al Revisore dei Conti, affinché questo possa predisporre e trasmettere all'Assemblea la relazione di propria competenza.

CAPO II - UTILI E PERDITE DI GESTIONE

ART. 42 - UTILI

L'utile d'esercizio risultante dal Bilancio d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

- a) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- b) all'incremento del fondo di riserva nella misura deliberata dall'Assemblea;
- c) all'incremento del fondo miglioramento e sviluppo del Consorzio stesso nella misura deliberata dall'Assemblea;
- d) ai Comuni consorziati secondo un piano di riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione.

ART. 43 - PERDITE

Alla copertura delle perdite si farà fronte, oltre che con gli utili di esercizi futuri all'uopo destinati, con il fondo di riserva di cui all'articolo precedente. Qualora la perdita residua superi il 10% del fondo di dotazione, la stessa dovrà essere ripianata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni indicate nel punto d) dell'articolo precedente.

Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare, con apposito documento, i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

CAPO III - PATRIMONIO

ART. 44 - PATRIMONIO ED INVENTARI

Il patrimonio consortile è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili, fondi liquidi, altre attività e passività assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
- b) beni immobili, beni mobili, fondi liquidi, altre attività e passività acquisiti o realizzati in proprio dal Consorzio.

La valutazione dei beni iscritti in inventario viene fatta secondo le disposizioni del Codice Civile, assumendo come valore di acquisizione dei beni affidati quello determinato ai sensi del presente Statuto.

CAPO IV - FINANZA - CONTABILITA' - TARIFFE

ART. 45 - CONTABILITA'

Per la finanza e contabilità si applicano le norme di legge vigenti in materia, nonchè in quanto applicabili quelle civilistiche e fiscali in tema d'inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di cassa, bilanci di esercizio e quant'altro.

Per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano-programma e dai bilanci economici di previsione, qualora questi eccedano dalla capacità di autofinanziamento, il Consorzio provvede contraendo, previa autorizzazione dell'Assemblea, mutui e prestiti anche obbligazionari, in relazione ai quali può rilasciare tutte le garanzie previste dalla legge.

Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di credito individuato dal Consiglio di Amministrazione in base alla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un servizio di cassa interno per le operazioni di esazione e per i pagamenti delle spese economiche.

ART. 46 - LIBRI OBBLIGATORI

Il Consorzio deve tenere tutte le registrazioni contabili ed extra contabili atte ed evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria dello stesso nonchè costi, ricavi, e risultati consorziali distinti per servizi.

Deve inoltre tenere tutti i libri obbligatori per legge.

ART. 47 - STRUTTURA TARIFFARIA

La struttura tariffaria dei servizi gestiti è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

I CONTROLLI INTERNI

CAPO II - IL REVISORE DEI CONTI

ART. 48 - SCOPO, NOMINA E DURATA

Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Revisore dei Conti che a tal fine può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diverse disposizioni di legge, il Revisore viene scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea e dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla sua sostituzione.

Al Revisore dei Conti è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio e delle tariffe professionali vigenti.

Il Revisore dei Conti nello svolgimento della propria attività, deve operare secondo le norme di legge e conformarsi ai principi di comportamento statuiti in materia.

ART. 49 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, i componenti dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o

salariati in imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

ART. 50 - COMPITI

In sede di esame del bilancio d'esercizio, il Revisore è tenuto a redigere una relazione nella quale deve attestare la corrispondenza delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti, ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2426 e segg. del c.c., in quanto applicabili.

Il Revisore dei Conti deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia.

Il Revisore, a tal fine, può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.

ART. 51 - SEDUTE

Delle verifiche del Revisore, deve redigersi processo verbale che, trascritto e sottoscritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore.

TITOLO V

I CONTRATTI

CAPO I - CONTRATTI IN GENERE

ART. 52 - DISCIPLINA GENERALE

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere il Consorzio provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione determina le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e per la stipulazione dei contratti, fissando con proprio atto deliberativo o mediante appositi regolamenti, una specifica disciplina interna, tenendo conto delle esigenze di funzionalità di un Consorzio industriale pubblico.

ART. 53 - GARE

I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, regolamentato dalla legislazione vigente.

Le gare sono indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per addivenire alla stipula dei contratti.

CAPO II - SPESE IN ECONOMIA

ART. 54 - RICORSO E LIMITE

Il Direttore provvede, sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali vigenti in materia, alle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento del Consorzio, l'urgente provvista di materie prime e di materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

Il Direttore renderà trimestralmente conto al Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, delle spese eseguite, con il sistema in economia.

TITOLO VI

IL PERSONALE

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

ART. 55 - ORGANIZZAZIONE

Il Direttore predispone l'organigramma consorziale e lo sottopone, accompagnato da idonea relazione illustrativa, alle valutazioni ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. L'organigramma deve essere atto a soddisfare tutte le necessità di funzionamento di un Consorzio pubblico industriale per una efficace realizzazione dei suoi programmi di sviluppo.

La tabella numerica del personale, da allegarsi al bilancio preventivo di ciascun esercizio, è redatta in relazione all'organigramma approvato.

ART. 56 - RAPPORTI DI LAVORO

Il rapporto di lavoro fra il Consorzio ed i propri dipendenti ha natura privatistica ed è disciplinato dalle vigenti norme legislative e regolamentari, dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti stipulati dagli organismi nazionali a ciò deputati, nonché dagli accordi integrativi aziendali in quanto consentiti e nel rispetto della vigente normativa.

ART. 57 - ASSUNZIONI

Le assunzioni del personale hanno luogo, nei limiti della tabella numerica allegata alla relazione previsionale, secondo le modalità previste dalla legge e dai C.C.N.L.

Non possono essere nominati direttori, dirigenti, quadri o dipendenti del Consorzio i membri dell'Assemblea e quelli del Consiglio di Amministrazione, nè i loro parenti fino al 3° grado.

ART. 58 - INCOMPATIBILITA'

Tutto il personale dipendente del Consorzio non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche se esercitata in nome non proprio, nè può accettare incarichi retribuiti di carattere professionale estranei al Consorzio, senza speciale autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Il dipendente che contravvenga il divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Direttore, che ne sia venuto a conoscenza, a cessare dalla situazione d'incompatibilità.

Decorsi 15 (quindici) giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata il dipendente sarà soggetto alle sanzioni disciplinari e di legge.

TITOLO VII

PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

CAPO I - TRASPARENZA DELL'ATTIVITA', ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONE

ART. 59 - TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI.

Ferma restando la pubblicità degli atti del Consorzio secondo quanto previsto dal presente Statuto, le procedure per l'accesso agli atti del Consorzio saranno normate sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 60 - INFORMAZIONE

Il Consorzio è obbligato ad assicurare una tempestiva informazione ai cittadini sulle materie di competenza.

TITOLO VIII

NORME GENERALI E FINALI

ART. 61 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine l'Assemblea provvederà a nominare una commissione di tre membri, la quale, convocati i legali rappresentanti degli Enti interessati, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo insediamento.

Qualora l'esito di cui ai precedenti commi sia negativo, la controversia sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo di comune

accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

ART. 62 - MODIFICHE STATUTARIE

Le variazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea.

Le modificazioni dello Statuto derivanti dalle modifiche della convenzione richiedono il voto unanime dei Consorziati.

Le modifiche che invece non presentano tale carattere, devono essere deliberate a maggioranza dei presenti che rappresentino comunque i 2/3 delle quote di partecipazione e almeno due componenti.

ART. 63 - REGOLAMENTI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera i regolamenti di erogazione dei servizi.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni ritenuti necessari per il suo funzionamento e per l'organizzazione del Consorzio.

ART. 64 - LEGGI SPECIALI: RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali, in quanto applicabili.